

Consiglio di Stato, Sezione IV - Sentenza 07/09/2004 n. 5797
legge 109/94 Articoli 10 - Codici 10.1

Non sussiste antinomia tra la disposizione di cui all'art. 75 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m. (che impone la produzione dei certificati del casellario giudiziale) e quella contenuta nell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (che ammette la dichiarazione sostitutiva) che va ritenuta prevalente. Ciò risulta, peraltro, avvalorato dall'introduzione dell'art. 77bis nel suddetto D.P.R. n. 445/2000 (ad opera dell'art. 15, della legge n. 3/03) che, prevedendo espressamente l'applicazione (tra le altre) delle disposizioni sull'autocertificazione anche alle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici, ha inteso chiarire che il significato della normativa precedente, ove ritenuto di dubbia interpretazione, deve essere inteso nel senso, fatto adesso palese dalla norma in esame, dell'utilizzabilità delle dichiarazioni sostitutive anche ai rapporti relativi ai procedimenti di affidamento di lavori pubblici. La natura interpretativa e non innovativa di tale disposizione, con le conseguenti implicazioni in ordine alla sua efficacia retroattiva ed alla sua portata vincolante per l'interprete, risulta, in particolare, dimostrata dalla già rilevata praticabilità della lettura dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/00 (poi precisata dall'art. 77-bis) come applicabile anche alle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici, sicché la disposizione in esame, lungi dall'introdurre nell'ordinamento precetti connotati dal requisito della novità, si limita a chiarire il contenuto di una disposizione precedente, attribuendogli definitivamente un significato già presente in essa ed evincibile in esito ad un'ordinaria attività ermeneutica.